

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 58



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

18 febbraio 2015

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 58/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7332 — BskyB/Sky Deutschland/Sky Italia) ⁽¹⁾	1
2015/C 58/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7485 — Swisscom/Sixt/Managed Mobility JV) ⁽¹⁾	1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 58/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2015/C 58/04	Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2015, che modifica la decisione C(2013) 8915 della Commissione che istituisce il Consiglio europeo della ricerca	3

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2015/C 58/05	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	6
2015/C 58/06	Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza dal 1° marzo 2015 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1)]	7

Corte dei conti

2015/C 58/07	Relazione speciale n. 23/2014 «Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati?»	8
--------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2015/C 58/08	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica di Corea	9
--------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 58/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7511 — Barclays Bank / CNP Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	13
2015/C 58/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7508 — DCC Energy/Esso SAF) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7332 — BskyB/Sky Deutschland/Sky Italia)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 58/01)

L'11 settembre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7332. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7485 — Swisscom/Sixt/Managed Mobility JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 58/02)

L'11 febbraio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7485. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 febbraio 2015

(2015/C 58/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1415	CAD	dollari canadesi	1,4125
JPY	yen giapponesi	135,61	HKD	dollari di Hong Kong	8,8568
DKK	corone danesi	7,4440	NZD	dollari neozelandesi	1,5141
GBP	sterline inglesi	0,74340	SGD	dollari di Singapore	1,5463
SEK	corone svedesi	9,5235	KRW	won sudcoreani	1 262,44
CHF	franchi svizzeri	1,0631	ZAR	rand sudafricani	13,2357
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,1403
NOK	corone norvegesi	8,5725	HRK	kuna croata	7,7250
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 574,79
CZK	corone ceche	27,619	MYR	ringgit malese	4,0919
HUF	fiorini ungheresi	307,81	PHP	peso filippino	50,375
PLN	zloty polacchi	4,1872	RUB	rublo russo	71,4409
RON	leu rumeni	4,4467	THB	baht thailandese	37,184
TRY	lire turche	2,7935	BRL	real brasiliano	3,2395
AUD	dollari australiani	1,4593	MXN	peso messicano	16,9330
			INR	rupia indiana	70,9893

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2015****che modifica la decisione C(2013) 8915 della Commissione che istituisce il Consiglio europeo della ricerca**

(2015/C 58/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione C(2013) 8915 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca ⁽²⁾, la Commissione ha istituito il Consiglio europeo della ricerca («CER») per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, che costituisce lo strumento di attuazione delle azioni nell'ambito della parte I «Eccellenza scientifica» legate all'obiettivo specifico «Consiglio europeo della ricerca (CER)» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2013/743/UE.
- (2) Il CER è composto dal consiglio scientifico indipendente, di cui all'articolo 7 della decisione 2013/743/UE e dalla struttura esecutiva specifica di cui all'articolo 8 della decisione 2013/743/UE.
- (3) Il consiglio scientifico è composto dal presidente del CER («presidente del CER») e da 21 altri membri nominati per la durata del mandato di cui all'allegato I della decisione C(2013) 8915.
- (4) I membri del consiglio scientifico sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta ⁽³⁾. Essi devono essere nominati in modo da garantire la continuità del lavoro del consiglio scientifico.
- (5) La durata del mandato di nove dei membri del consiglio scientifico scade il 31 dicembre 2014 e pertanto occorre rinnovare la composizione del consiglio scientifico.
- (6) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2013/743/UE, i membri del consiglio scientifico sono nominati dalla Commissione, a seguito di una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l'altro la consultazione della comunità scientifica e la presentazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, è stato istituito un comitato permanente incaricato di identificare i futuri membri del consiglio scientifico. Il comitato di identificazione ha formulato raccomandazioni all'indirizzo della Commissione per la sostituzione e il rinnovo del mandato dei membri del consiglio scientifico che sono stati accettati.
- (7) Nel rispetto delle raccomandazioni del comitato di identificazione, il mandato di tre membri del consiglio scientifico è prorogato e tre nuovi membri sono nominati. I tre posti vacanti rimanenti saranno coperti non appena possibile.
- (8) La decisione C(2013) 8915 deve pertanto essere modificata di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione C(2013) 8915 è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 965.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 23.

⁽³⁾ Articolo 2, paragrafo 3, della decisione C(2013) 8915.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2015

Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Membri del consiglio scientifico

Nome e istituto	Fine del mandato
Klaus BOCK, Fondazione nazionale danese per la ricerca	31 dicembre 2016
Nicholas CANNY, Università nazionale d'Irlanda, Galway	31 dicembre 2015
Sierd A.P.L. CLOETINGH, Università di Utrecht	31 dicembre 2015
Athene DONALD, Università di Cambridge	31 dicembre 2016
Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Roma	31 dicembre 2016
Nuria Sebastian GALLES, Università Pompeu Fabra, Barcellona	31 dicembre 2016
Reinhard GENZEL, Istituto Max Planck di fisica extraterrestre	31 dicembre 2016
Timothy HUNT, Fondazione britannica per la ricerca sul cancro, South Mimms	31 dicembre 2015
Tomas JUNGWIRTH, Accademia delle scienze della Repubblica ceca	31 dicembre 2018
Matthias KLEINER, Università tecnica di Dortmund	31 dicembre 2016
Éva KONDOROSI, Accademia ungherese delle scienze	31 dicembre 2016
Mart SAARMA, Università di Helsinki	31 dicembre 2016
Nils Christian STENSETH, Università di Oslo	31 dicembre 2017
Martin STOKHOF, Università di Amsterdam	31 dicembre 2017
Janet THORNTON, Istituto di bioinformatica europea - Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL-EBI)	31 dicembre 2018
Reinhilde VEUGELERS, Università cattolica di Lovanio	31 dicembre 2016
Michel WIEVIORKA, Centro di analisi e d'intervento sociologico, Parigi	31 dicembre 2017
Fabio ZWIRNER, Università di Padova	31 dicembre 2018»

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2015/C 58/05)



Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dalla Finlandia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Finlandia

Oggetto della commemorazione: 150° anniversario della nascita del compositore Jean Sibelius.

Descrizione del disegno: Nella parte interna della moneta è raffigurato un cielo stellato con alcune cime di alberi sulla destra. Sempre nella parte interna della moneta, sulla sinistra figurano la scritta «JEAN SIBELIUS» e l'anno di emissione «2015», mentre sulla destra sono incisi sia la sigla dello Stato di emissione «FI», sia il marchio della zecca.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura: 1 000 000

Data di emissione: Gennaio 2015

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza dal 1° marzo 2015

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2015/C 58/06)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 465 del 24.12.2014, pag. 26.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.3.2015	...	0,34	0,34	2,18	0,34	0,52	0,34	0,66	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	1,58	2,21	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	2,16	0,34	2,04	0,33	0,34	0,34	1,02
1.1.2015	28.2.2015	0,34	0,34	2,18	0,34	0,52	0,34	0,66	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	1,58	2,21	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	2,16	0,34	2,63	0,46	0,34	0,34	1,02

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 23/2014 «Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati?»

(2015/C 58/07)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 23/2014 «Errori nella spesa per lo sviluppo rurale: quali sono le cause e in che modo sono stati affrontati?».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: <http://eca.europa.eu>

La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:

Cour des comptes européenne
Publications (PUB)
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
E-mail: eca-info@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica di Corea

(2015/C 58/08)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dalla TK Corporation («il richiedente»), un produttore esportatore della Repubblica di Corea («il paese interessato»).

Il riesame intermedio parziale si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari, tra l'altro, della Repubblica di Corea («il prodotto in esame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione ⁽²⁾.

4. Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si basa su elementi di prova prima facie forniti dal richiedente da cui risulta che, per quanto riguarda il richiedente e il dumping, le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo.

Il richiedente afferma che le circostanze sono cambiate dall'inchiesta che ha condotto alla determinazione del livello delle misure in vigore e che tale cambiamento ha carattere duraturo poiché è relativo a modifiche che riguardano sia la struttura del mercato interno coreano, sia le vendite all'esportazione nell'Unione della TK Corporation. Il richiedente sostiene inoltre che sia cambiata la sua struttura organizzativa e dei costi, a seguito di una significativa espansione delle sue capacità produttive.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 347 del 3.12.2014, pag. 17).

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere le misure al livello attuale per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole. Un confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i prezzi all'esportazione praticati nei confronti di clienti nel mercato dell'Unione indica che il margine di dumping sembra più basso rispetto all'attuale livello delle misure.

Il richiedente sostiene pertanto che il mantenimento delle misure al livello attuale, fissato in base al livello di pregiudizio precedentemente accertato, sembra non essere più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole a suo tempo stabilito.

5. Procedura

Avendo stabilito, una volta informati gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame del dumping riguardante il richiedente, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà la necessità di modificare, mantenere o abrogare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.

5.1. *Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta*

Per raccogliere le informazioni riguardanti il richiedente ritenute necessarie all'inchiesta la Commissione invierà un questionario al richiedente.

Salvo diverse disposizioni, il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.2. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.3. *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.4. *Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza*

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (Diffusione limitata) ⁽¹⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile da tutte le parti interessate). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail valido e assicurarsi che l'indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro che è controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: TRADE-TPF-TKC@ec.europa.eu

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7. Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale, le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

8. **Calendario dell'inchiesta**

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7511 — Barclays Bank / CNP Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 58/09)

1. In data 11 febbraio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Barclays Bank PLC («Barclays», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di CNP Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros, S.A. («CNP BVP», Spagna) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Barclays: opera a livello mondiale nella prestazione di servizi finanziari nei seguenti settori: servizi bancari al dettaglio e a carattere commerciale, carte di credito, servizi bancari d'investimento, gestione patrimoniale e gestione degli investimenti;
 - CNP BVP: fornitura di prodotti assicurativi e pensionistici in Spagna, in Portogallo e in Italia.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7511 — Barclays Bank / CNP Barclays Vida y Pensiones Compania de Seguros, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7508 — DCC Energy/Esso SAF)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 58/10)

1. In data 11 febbraio 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione DCC Energy (Irlanda) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'attività francese di Esso SAF relativa alla distribuzione al dettaglio di carburanti («attività oggetto dell'acquisizione», Francia) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - DCC Energy è una società quotata in borsa con sede a Dublino, Irlanda. DCC opera attraverso cinque divisioni in vari settori industriali: DCC Technology (tecnologia), DCC Healthcare (sanità), DCC Environmental (ambiente), DCC Food & Beverage (alimenti e bevande) e DCC Energy (energia);
 - l'attività oggetto dell'acquisizione gestisce una catena di distribuzione di carburanti in Francia.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7508 — DCC Energy/Esso SAF, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT